

## PARTE PRIMA

## L E G G I - R E G O L A M E N T I - D E C R E T I - A T T I D E L L A R E G I O N E

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2014, n. 11.

**Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione.**

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**CAPO I**  
Disposizioni generali

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali ed in particolare della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, partecipazione democratica, trasparenza e leale collaborazione, nonché in attuazione dei principi dello Statuto regionale ed in particolare dell'articolo 25, si impegna a consolidare il ruolo dell'Unione europea, a promuovere l'integrazione europea, la diffusione delle iniziative europee fra soggetti pubblici e privati e la partecipazione a programmi e progetti europei.

Art. 2  
(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze, disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Art. 3  
(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)

1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte e adottano ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali.

3. La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa in ordine alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale in tempo utile affinché l'Assemblea legislativa possa formulare eventuali indirizzi di cui la Giunta deve tenere conto e possa richiedere alla Giunta stessa di riferire alle Commissioni consiliari competenti per materia su ogni attività di rilievo europeo.

4. La Giunta regionale, in particolare, informa l'Assemblea legislativa:

a) sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e sui relativi tempi;

b) sulle osservazioni inviate al Governo in assenza di un'intesa con l'Assemblea legislativa nei casi di cui all'articolo 5, commi 3 e 4;

- c) sull'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e sui documenti di indirizzo politico presentati in ambito nazionale;
- d) sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea con ad oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta regionale o l'Assemblea legislativa abbiano espresso una posizione;
- e) sugli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa di obblighi europei;
- f) sull'esecuzione di decisioni della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea, nonché sull'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione medesima;
- g) sugli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

5. La Giunta regionale rende note, inoltre, all'Assemblea legislativa le informazioni ricevute dal Governo ai sensi della l. n. 234/2012 riguardanti:

- a) le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia;
- b) l'andamento dei flussi finanziari con l'Unione europea;
- c) i risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- d) le proposte e le materie di competenza delle regioni che risultino inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;
- e) l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni si è proceduto a recepire le direttive dell'Unione europea;
- f) lo stato di conformità dell'ordinamento interno agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

6. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente sulle rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

7. La Giunta regionale informa periodicamente l'Assemblea legislativa sulle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del CIAE, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 e dell'articolo 24, comma 7 della l. n. 234/2012.

8. La Giunta regionale assicura l'assistenza documentale e informativa all'Assemblea legislativa, secondo modalità definite d'intesa tra i due organi entro il termine stabilito dall'articolo 23, comma 2, lettera a).

9. L'Assemblea legislativa orienta le attività disciplinate dalla presente legge, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 1 dello Statuto.

10. Qualora la Giunta regionale non si sia conformata agli atti di indirizzo di cui al comma 9, il Presidente della Giunta regionale o un assessore da lui delegato riferisce tempestivamente all'Assemblea legislativa, fornendo le relative motivazioni.

#### Art. 4

(Nomina di rappresentanti della Regione in organismi europei ed internazionali)

1. L'Assemblea legislativa è informata della designazione da parte del Governo italiano di uno o più componenti di una Giunta o di una Assemblea legislativa presso un organismo europeo, in rappresentanza delle Regioni italiane. L'informativa è resa dal Presidente dell'Assemblea legislativa o dal Presidente della Giunta, a seconda che i soggetti designati siano componenti dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale.

2. L'informativa di cui al comma 1 ha luogo nella prima seduta utile dell'Assemblea legislativa e comunque non oltre venti giorni dal perfezionamento del procedimento di nomina e dà conto in particolare della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché dei curricula delle persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi svolti o in corso di svolgimento.

3. L'obbligo di informativa sussiste anche quando i membri di cui al comma 1 vengano designati per il tramite delle Associazioni rappresentative delle autonomie regionali, inclusi i membri del Comitato delle Regioni designati, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 della l. n. 234/2012, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

4. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, le Commissioni consiliari possono chiedere, nell'esercizio delle proprie competenze, l'audizione dei rappresentanti della Regione Umbria.

#### CAPO II

Partecipazione della Regione alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

#### Art. 5

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'Unione europea)

1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione tra istituzioni, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni, qualora essi riguardino materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente ed in particolare dell'articolo 24 della l. n. 234/2012.

2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province auto-

nome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, inoltrati dalle Conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1 della l. 234/2012.

3. Fatti salvi i casi d'urgenza, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, per consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta regionale, entro 15 giorni dal ricevimento degli atti ai sensi del comma 2, può proporre all'Assemblea legislativa di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione.

4. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3 da parte dell'Assemblea legislativa senza che sia raggiunta un'intesa, la Giunta regionale può comunque trasmettere le osservazioni di cui al comma 1.

5. In assenza della proposta di cui al secondo periodo del comma 3, l'Assemblea legislativa formula le proprie osservazioni con apposita risoluzione da trasmettere al Governo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 24, comma 3 della l. n. 234/2012.

6. Il Presidente della Giunta regionale, qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi materie di competenza legislativa regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni, anche su proposta dell'Assemblea legislativa e tenendo conto degli eventuali indirizzi dal medesimo espressi, a chiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5 della l. 234/2012.

7. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, anche su proposta dell'Assemblea legislativa, la Convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della l. n. 234/2012.

8. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7 della l. n. 234/2012 con propri rappresentanti, individuati dal Presidente della Giunta regionale, che ne informa il Presidente dell'Assemblea legislativa.

#### Art. 6 (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, l'Assemblea legislativa, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed ai sensi dell'articolo 25 della l. n. 234/2012, può inviare alle Camere le proprie osservazioni sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero sulle proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi e delle proposte di atti che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale di cui fa parte in ambito nazionale e in ambito europeo.

3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare e devono essere comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza. Le osservazioni di cui al comma 1 sono altresì inviate, contestualmente all'invio alle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. La Giunta regionale può segnalare all'Assemblea legislativa questioni relative al controllo di sussidiarietà.

#### Art. 7 (Dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5 e 6, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono far pervenire alle Camere, nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della l. n. 234/2012, ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle province e dai comuni e ciascuno dei Presidenti dei due organi collegiali regionali, oltre che trasmetterli all'altro organo, li trasmette alle Camere, al Governo, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome ed alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

### CAPO III

#### Partecipazione della Regione all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

#### Art. 8 (Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Assemblea legislativa è convocata per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:

- a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 10;
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee entro il 15 gennaio di ogni anno;
- d) il rapporto sugli affari europei, di cui all'articolo 9.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea della Regione che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

3. L'Assemblea legislativa conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione, anche riservandosi di esprimere le proprie osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea.

Art. 9  
(Rapporto sugli affari europei)

1. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:

a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all'articolo 11, comma 1, non soggetto ad approvazione da parte della Commissione europea;

b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;

c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;

d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);

e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi comunitari;

f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;

g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10  
(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea è lo strumento con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tenuto conto della risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa nella sessione europea dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

2. In particolare la legge regionale europea:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene inoltre l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

Art. 11  
(Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. L'Assemblea legislativa approva gli atti di indirizzo preliminari alla elaborazione della programmazione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), nonché le proposte di atti di programmazione elaborate dalla Giunta regionale relative agli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche soggette ad approvazione da parte della Commissione europea. L'Assemblea legislativa adotta la deliberazione di approvazione delle proposte di atti di programmazione entro quarantacinque giorni dalla presentazione da parte della Giunta regionale. Decorso detto termine la Giunta regionale procede comunque alla presentazione degli atti per il negoziato con il Governo e la Commissione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della l.r. n. 13/2000.

3. Relativamente agli atti di programmazione di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a) conduce le procedure di negoziato con il Governo e la Commissione europea e riferisce tempestivamente all'Assemblea legislativa sull'andamento e sull'esito delle stesse;

b) prende atto, con propria deliberazione, dell'approvazione finale da parte della Commissione europea.

Art. 12  
(Informazione sulle politiche europee)

1. La Regione rende accessibile ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, tutte le informazioni relative ai bandi per l'assegnazione dei fondi europei.

Art. 13  
(Impugnazione di atti normativi europei)

1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell'Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, può richiedere al Governo, informandone tempestivamente l'Assemblea legislativa, l'impugnazione dell'atto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché sollecitare la richiesta di impugnativa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Presidente della Giunta regionale può altresì proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contro gli atti dell'Unione europea, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione.

2. Le richieste sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee ed al Ministro degli affari esteri.

3. L'Assemblea legislativa può chiedere al Presidente della Giunta regionale di attivarsi ai sensi del comma 1.

Art. 14  
(Notifica delle discipline per le attività di servizi)

1. La Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, come recepita nella legislazione statale.

2. I progetti di disposizioni di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono comunicati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.

3. Gli atti di competenza consiliare recanti i requisiti di cui al comma 1, sono comunicati dopo l'approvazione da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente in materie europee.

4. Le competenti strutture della Giunta regionale curano le comunicazioni dei progetti di disposizioni di cui al comma 2.

5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa curano le comunicazioni delle proposte di legge di cui al comma 3 nonché le comunicazioni dei progetti di disposizioni approvati dalla Giunta regionale qualora i requisiti di cui al comma 1 siano introdotti e modificati in sede consiliare.

Art. 15  
(Aiuti di Stato)

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una scheda sintetica della misura notificata viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della l. n. 234/2012. Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata, su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa proposta della Commissione consiliare competente in materie europee. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.

3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dall'Assemblea legislativa senza il visto dell'Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa in sede di approvazione apporti modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta, per gli atti di competenza, disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente, per l'adozione degli eventuali atti di spettanza.

#### CAPO IV Relazioni con istituzioni e organismi europei

##### Art. 16 (Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee)

1. Gli uffici e le strutture amministrative della Regione assicurano il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) informazione alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;
- b) supporto al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea;
- c) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
- d) informazione e consulenza per l'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea;
- e) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;
- f) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi umbri relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea;
- g) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;
- h) ogni altra attività funzionale al perseguitamento dei fini di cui al presente articolo.

##### Art. 17 (Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo)

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di collaborazione con enti territoriali interni di altri Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.

2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei, con propria deliberazione può approvare progetti di intervento negli ambiti di cui alla presente legge da finanziarie con risorse del proprio bilancio, raccordandosi con le competenti strutture della Giunta regionale.

#### CAPO V Rapporti internazionali

##### Art. 18 (Attività di rilievo internazionale della Regione)

1. La Regione svolge attività di rilievo internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione. In particolare provvede a:

- a) concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato di cui all'articolo 19;
- b) attuare ed eseguire accordi internazionali conclusi dallo Stato;
- c) promuovere e sostenere le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea, nonché dei programmi delle organizzazioni governative internazionali;
- d) porre in essere iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
- e) sostenere le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale e ad attrarre investimenti nella Regione da parte di soggetti esteri pubblici e privati;
- f) favorire la conoscenza nel mondo della cultura dell'Umbria e del suo patrimonio storico, artistico-culturale e ambientale;
- g) incentivare politiche di sostegno nei confronti delle comunità umbre presenti all'estero;

h) promuovere azioni comuni tra istituzioni locali e la loro evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;

i) supportare iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e formativo.

2. La Giunta regionale informa annualmente l'Assemblea legislativa in ordine alle attività di rilievo internazionale ed in particolare in ordine alle iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, in relazione agli affari internazionali di competenza regionale, possono avvalersi di specifiche professionalità, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

Art. 19  
(Accordi e intese)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 25, comma 4 dello Statuto regionale, fermo restando il rispetto delle leggi di cui all'articolo 117, comma 9 della Costituzione, ed in particolare dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), coerentemente con le linee di indirizzo generali dettate dall'Assemblea legislativa, può sottoscrivere accordi con Stati esteri ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2. Gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato sono conclusi dalla Regione secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della l. n. 131/2003.

3. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 7 della l. n. 131/2003, i Comuni e le Province comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale da essi svolte.

CAPO VI  
Modificazioni a leggi regionali

Art. 20

Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13  
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile  
e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) è inserita la seguente:

*“b-bis) indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea.”.*

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. n. 13/2000 è inserito il seguente:

*“4-bis. Gli atti da presentare per il negoziato di cui al comma 4 sono approvati dall'Assemblea legislativa secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale in materia di disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.”.*

CAPO VII  
Disposizioni sul controllo di attuazione della legge

Art. 21

(Relazione all'Assemblea legislativa)

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materie europee, per quanto di competenza, presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea.

CAPO VIII  
Parziale abrogazione della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23  
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali -  
Innovazione e semplificazione) e disposizioni finali e transitorie

Art. 22  
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) CAPO I (Unione Europea) del Titolo III della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

b) gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

c) CAPO II (Rapporti internazionali) del Titolo III della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

d) gli articoli da 31 a 34 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

Art. 23  
Disposizioni finali

1. L'Assemblea legislativa adeguà il proprio Regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare:

- a) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'Assemblea legislativa;
  - b) le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente della Giunta regionale;
  - c) i tempi e le modalità di svolgimento della Sessione europea;
  - d) l'assetto delle competenze di cui alla tabella a) allegata al Regolamento interno in relazione alle materie europee;
  - e) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
- a) è stipulata l'intesa di cui all'articolo 3, comma 8;
  - b) la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze:
    - 1) individuano le strutture, che svolgono le funzioni previste dall'articolo 16, comma 1;
    - 2) individuano le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle province autonome e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini della partecipazione alla fase ascendente;
    - 3) definiscono ogni altro aspetto relativo all'attuazione della presente legge.
3. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b), sono oggetto di immediata e reciproca comunicazione tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

Art. 24  
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, con riferimento alla programmazione dei fondi comunitari 2014/2020, le proposte di programmi operativi regionali, che devono essere presentate alla Commissione europea entro il 22 luglio 2014, sono approvate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, primo periodo, dalla Giunta regionale, nel rispetto dello schema generale di orientamenti approvato dall'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della l.r. n. 13/2000. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge alle eventuali modifiche sostanziali, apportate ai programmi operativi regionali, soggette ad approvazione da parte della Commissione europea.

2. La Giunta regionale informa tempestivamente l'Assemblea legislativa sull'andamento delle procedure di negoziato con il Governo e la Commissione europea degli atti di programmazione di cui al comma 1, primo periodo e comunica, inoltre, sempre all'Assemblea legislativa, entro trenta giorni dalla adozione della relativa decisione da parte della Commissione europea, l'approvazione dei programmi operativi regionali.

Art. 25  
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2015 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 11 luglio 2014

MARINI

## LAVORI PREPARATORI

### ***Proposta di legge:***

- di iniziativa dei consiglieri Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, depositata alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 25 luglio 2013, atto consiliare n. 1279 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto regionale, alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”, in data 25 luglio 2013;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 12 settembre 2013, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Lignani Marchesani (Atto n. 1279/BIS);
- esaminato ed approvato dall’Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta dell’1 luglio 2014, deliberazione n. 330.

**AVVERTENZA** – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## NOTE

### Note all'art. 1:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S. ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), è stata modificata dalle leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), 27 dicembre 1963, n. 3 (in G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25 novembre 1967, n. 294), 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17 gennaio 1989, n. 13), 4 novembre 1991, n. 1 (in G.U. 8 novembre 1991, n. 262), 6 marzo 1992, n. 1 (in G.U. 9 marzo 1992, n. 57), 29 ottobre 1993, n. 3 (in G.U. 30 ottobre 1993, n. 256), 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299), 23 novembre 1999, n. 2 (in G.U. 23 dicembre 1999, n. 300), 17 gennaio 2000, n. 1 (in G.U. 20 gennaio 2000, n. 15), 23 gennaio 2001, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2001, n. 19), 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), 30 maggio 2003, n. 1 (in G.U. 12 giugno 2003, n. 134), 2 ottobre 2007, n. 1 (in G.U. 10 ottobre 2007, n. 236) e 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95).
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, è pubblicata nella G.U. 4 gennaio 2013, n. 3.
- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45).

Il testo dell’art. 25 è il seguente:

### «Art. 25 Integrazione europea e rapporti con l'estero.

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi.
2. La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell’Unione Europea, promuovendo la conoscenza dell’attività comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della società civile. Favorisce la partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti promossi dall’Unione. La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo.
3. La Regione, anche in collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con organi dell’Unione Europea per l’esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle normative comunitarie.

4. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge.
5. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.».

Note all'art. 3, commi 5, 7 e 9:

- Per la legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'art. 1. Si riporta il testo degli artt. 19, comma 4 e 24:

«Art. 19  
Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea

*Omissione.*

4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.

*Omissione.*

Art. 24  
Partecipazione delle regioni e delle province autonome  
alle decisioni relative alla formazione di atti normativi  
dell'Unione europea

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

– Il testo dell'art. 43, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 43  
Attribuzioni.

1. L'Assemblea legislativa è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo.

*Omissis.».*

Nota all'art. 4, comma 3:

- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 27  
Modalità di nomina dei membri italiani presso  
il Comitato delle regioni

*Omissis.*

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

*Omissis.».*

Nota all'art. 5, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8:

- Per il testo dell'art. 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'art. 3, commi 5, 7 e 9.

Note all'art. 6, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 6, primo paragrafo del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versioni in vigore dal 1° dicembre 2009) (pubblicati nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115):

«Articolo 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

*Omissis.».*

- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 25

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.».

- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione in vigore dal 1° dicembre 2009) è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

Si riporta il testo dell'art. 352:

«Articolo 352

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.

3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.

4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.».

Nota all'art. 7, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 9

Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e

contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.».

Nota all'art. 11, comma 2:

- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15) e 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57).

Per il testo vigente dell'art. 19, comma 4 si veda la nota all'art. 20.

Nota all'art. 13, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (si vedano le note all'art. 6, comma 1):

«Articolo 263

La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per svilimento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.».

Nota all'art. 14, comma 1:

- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376), è stata recepita con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94).

Note all'art. 15, commi 1 e 2:

- Si riporta il testo degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (si vedano le note all'art. 6, comma 1):

## «Articolo 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
  - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
  - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
  - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
  - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
  - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
  - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
  - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
  - e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

## Articolo 108

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il

mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsì da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.».

- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 45  
Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato

1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.
2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono essere disciplinate modalità di attuazione del presente articolo.».

Note all'art. 19, commi 1, 2 e 4:

- Per il testo dell'art. 25, comma 4 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 117, nono comma della Costituzione della Repubblica italiana (si vedano le note all'art. 1):

«117.

*Omissis.*

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3", pubblicata nella G.U. 10 giugno 2003, n. 132:

«6.

Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.».

Nota all'art. 20, alinea:

- Il testo vigente degli artt. 14, comma 3 e 19 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 11, comma 2), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14  
Documento regionale annuale di programmazione.

*Omissis.*

3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, avvalendosi delle risultanze del controllo strategico di cui all'articolo 99, il DAP:

a) verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del PRS e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;

b) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio;

*b-bis) indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea.*

*Omissis.*

Art. 19  
Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione Europea.

1. I programmi strutturali regionali dell'Unione Europea sono elaborati sotto forma di Documenti unici di programmazione (DOCUP), di piani di sviluppo rurale e di piani di sviluppo dell'occupazione o secondo altre determinazioni settoriali, facendo riferimento alle strumentazioni ed alle procedure dell'Unione Europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale ed

istituzionali, di valutazione ex-ante dei programmi, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.

2. La Giunta regionale designa le direzioni che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione, sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui al comma 4 e dei relativi programmi strutturali. La elaborazione si effettua con specifico riferimento:

- a) all'individuazione delle misure e azioni in rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e con gli altri programmi dell'Unione Europea;
- b) alla valutazione ex-ante economica, sociale, occupazionale ed ambientale;
- c) alla fattibilità finanziario-contabile;
- d) alle procedure di controllo della fase di realizzazione.

3. La Giunta regionale indica altresì, in rapporto allo specifico programma, la direzione prevalente in termini di competenze settoriali. Le proposte tecniche degli schemi di cui al comma 4 e dei relativi programmi strutturali vengono presentate alla Giunta regionale dal direttore con competenza prevalente e dal responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione, di concerto con gli altri direttori regionali.

4. La Giunta regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti di programma da sottoporre all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito ai sensi dell'articolo 5 e all'esame del Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale presenta lo schema generale di orientamenti di programma al Consiglio regionale allegando i pareri e i documenti che scaturiscono dalla concertazione. Il Consiglio regionale approva, ai fini del negoziato, una risoluzione in cui, in coerenza con il PRS, vengono delineati gli indirizzi fondamentali e le priorità. Gli orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi programmi strutturali, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell'Unione Europea.

*4-bis. Gli atti da presentare per il negoziato di cui al comma 4 sono approvati dall'Assemblea legislativa secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale in materia di disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.*

5. La Giunta regionale assicura attraverso la cabina di regia dei programmi comunitari istituita in base agli accordi tra Governo italiano e Commissione europea, il coordinamento generale delle fasi di programmazione, riprogrammazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale dei programmi.

6. Gli adempimenti concernenti il controllo finanziario dell'attuazione derivanti dal Regolamento (CE) 15 ottobre 1997, n. 2064, sono assicurati da una struttura operativa creata nell'ambito della direzione regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali. Tale struttura costituisce il riferimento per l'Autorità indipendente di controllo finanziario di cui al suddetto regolamento.».

#### Nota all'art. 22:

- I Capi I e II del Titolo III e il testo degli artt. dal 29 al 34 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), come abrogati dalla presente legge, sono i seguenti:

«TITOLO III  
Unione Europea - Rapporti internazionali -  
Cooperazione interregionale

[Capo I  
Unione Europea

Art. 29  
Partecipazione della Regione alla formazione  
del diritto comunitario.

1. *Il Presidente della Giunta regionale assicura, nel quadro delle linee di indirizzo definite dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, secondo le modalità definite nell'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.*
2. *Nell'ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale si avvale degli strumenti previsti dalla vigente legislazione statale e comunitaria ed in particolare:*
  - a) partecipa o nomina un proprio delegato per la partecipazione al Comitato delle Regioni presso l'Unione europea, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti;*
  - b) nomina, ove previsto dalle norme nazionali e comunitarie, propri delegati incaricati di partecipare ai gruppi di lavoro e ai comitati del Consiglio, della Commissione e delle altre istituzioni o organismi dell'Unione europea, quando questi esercitino attività in materie di competenza regionale;*
  - c) formula osservazioni al Governo ed al Parlamento, richiedendo di essere sentito su tematiche attinenti alle materie di competenza regionale;*
  - d) interviene nella riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, comma 3 della L. n. 11/2005;*
  - e) richiede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della L. n. 11/2005, la convocazione della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e la costituzione, secondo le modalità individuate in quella sede, dei gruppi regionali cui è attribuito il compito di rappresentare al Governo la posizione comune delle Regioni nell'ambito delle politiche comunitarie;*
  - f) individua e delega propri esperti ai fini della partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro e dei tavoli di coordinamento nazionali volti alla definizione della posizione italiana presso le competenti istituzioni comunitarie ed in ogni altro caso previsto dalla legge;*
  - g) propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131;*
  - h) assume le ulteriori iniziative volte ad esprimere presso le istituzioni comunitarie il parere della Regione sugli atti normativi di loro competenza.*
3. *Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 2.*
4. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della L. n. 11/2005, la partecipazione degli enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 2, è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.*

Art. 30  
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari.

1. *La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 25, comma 2 dello Statuto, per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, presenta, entro il trenta giugno di ogni anno, il progetto di legge regionale di recepimento, che deve essere comunque approvato entro il termine che consenta alla Conferenza dei Presidenti delle*

*Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di predisporre l'elenco di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a) della L. n. 11/2005 e di trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche Comunitarie, non oltre il venticinque gennaio di ogni anno.*

*2. La legge regionale:*

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;*
- b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;*
- c) reca le disposizioni modificate o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);*
- d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere con regolamento o in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari.*

*Capo II  
Rapporti internazionali*

*Art. 31*

*Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali.*

*1. La Regione provvede, nelle materie di propria competenza, all'esecuzione ed all'attuazione di accordi internazionali, nel rispetto dei principi stabiliti da leggi dello Stato.*

*Art. 32*

*Attività di rilievo internazionale della Regione.*

*1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la presente legge detta norme sulle modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.*

*2. Le attività di rilievo internazionale della Regione si riferiscono in particolare:*

- a) alla promozione di politiche che favoriscono lo sviluppo della cultura della pace e l'instaurarsi di rapporti di equa e solidale cooperazione tra i popoli mediante iniziative che promuovano in maniera anche permanente il confronto politico e culturale, la cooperazione istituzionale e formativa nonché iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;*
- b) alla promozione di iniziative di interscambio di esperienze istituzionali, culturali e sociali con le autorità locali regionali e nazionali di paesi esteri;*
- c) alla promozione di attività che favoriscano la presenza economica delle imprese umbre nei mercati internazionali nonché la loro internazionalizzazione;*
- d) alla promozione di iniziative finalizzate all'attrazione di investimenti nella Regione da parte di soggetti pubblici e privati esteri;*
- e) alla promozione di attività che favoriscano la conoscenza della cultura dell'Umbria e del suo patrimonio storico e artistico-culturale ed ambientale nel mondo;*
- f) alla promozione di politiche di sostegno nei confronti delle comunità umbre presenti all'estero;*
- g) alla predisposizione di missioni, studi, eventi finalizzati al perseguitamento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);*
- h) alle attività promozionali indirette di supporto a soggetti pubblici e privati presenti in Umbria per l'attuazione di iniziative similari a quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);*

- i) al supporto di iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e formativo nonché delle politiche giovanili promosse dalle Università e dalle altre istituzioni scolastiche e formative presenti nella Regione;
- l) alla promozione ed incentivazione dello sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Umbria, quelli europei e del resto del mondo ed alle iniziative degli stessi per la diffusione della cultura della pace.

*Art. 33*

*Accordi con Stati esteri ed intese  
con Enti territoriali interni ad altro Stato.*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 25, comma 4 dello Statuto, nelle materie di competenza delle Regioni, fermo restando il rispetto delle leggi di cui all'articolo 117, nono comma della Costituzione, ed in particolare dell'articolo 6 della L. n. 131/2003, coerentemente con le linee di indirizzo generali dettate dal Consiglio regionale, può sottoscrivere accordi con Stati esteri, ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Gli accordi e le intese hanno efficacia per la Regione solo dopo la ratifica consiliare.
2. Gli accordi e le intese hanno, di norma, una durata determinata.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa nazionale e in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal Consiglio regionale, può concordare con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato dichiarazioni programmatiche di mero rilievo internazionale. Tali dichiarazioni hanno validità per un tempo determinato.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 131/2003, i Comuni e le Province comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale da essi svolte.

*Art. 34*

*Strutture regionali per l'esercizio di attività esterne  
al territorio nazionale.*

1. La Regione, al fine di esercitare le competenze previste nel presente Titolo e favorire il raccordo tra la Regione e le Autonomie locali e funzionali, individua, all'interno della propria organizzazione apposite strutture che possono avere sede anche fuori dal territorio nazionale.
2. Possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, previa convenzione, gli enti locali e le altre istituzioni, associazioni e organismi rappresentativi di interessi collettivi presenti in Umbria.]. Abrogato.».

Nota all'art. 24, comma 1:

- Per il testo vigente dell'art. 19, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si veda la nota all'art. 20.

Nota all'art. 25:

- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 11, comma 2), è il seguente:

«Art. 27  
Legge finanziaria regionale.

*Omissis.*

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

*Omissis.*

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviate alla legge finanziaria regionale;

*Omissis.».*